SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 299**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 dicembre 1992, n. 488.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con particolare riguardo:

a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;

b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;

c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;

d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.

Art. 4.

1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1° maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N. 415.

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del territorio nazionale,», *sono inserite le seguenti:* «anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64,»; *la cifra:* «14.000» *è sostituita dalla seguente:* «13.800» *e la cifra:* «3.275» *è sostituita dalla seguente:* «3.075»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.»;

al comma 3: alla lettera a), *dopo le parole:* «dal CIPI», *sono aggiunte le seguenti:* «o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64»; *le lettere* d) *ed* e) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*d)* deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;

e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2.

3-*ter*. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera *e)*, ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore.»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per

ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e al presente comma.»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64.»;

il comma 11 è soppresso;

il comma 12 è soppresso.

Il titolo è sostituito dal seguente: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 22 ottobre 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 38.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 717):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (REVIGLIO) il 22 ottobre 1992.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 23 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 ottobre 1992.

Esaminato dalla 5ª commissione il 29 ottobre 1992; 5, 10, 19, 20, 24 novembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 2 dicembre 1992 (atto n. 717/*A* - relatore sen. DE VITO).

Esaminato in aula e approvato il 2 dicembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1918):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e Tesoro), in sede referente, il 4 dicembre 1992 con pareri delle commissioni I, II, VI, VII, VIII, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 dicembre 1992.

Esaminato dalla V commissione il 10, 11 dicembre 1992.

Esaminato in aula il 14, 15 dicembre 1992 e approvato il 16 dicembre 1992.

92G0533

LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489.

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B* della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, delle osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.

Art. 2.

Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa

1. In aggiunta agli specifici criteri e principi direttivi contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli indicati in altre disposizioni della presente legge, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire duecento milioni; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate:

a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, relative agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, modificata dalla direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976;

b) con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie:

1) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593, relativo alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere;

2) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 594, relativo alle strutture di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere;

3) decreto legislativo 10 novembre 1991, n. 304, relativo ai carrelli semoventi per movimentazione.

Art. 3.
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato è emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.

Art. 4.
Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa

1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* della presente legge.

2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

Art. 5.
Accelerazione di procedure

1. Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

Art. 6.
Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega

1. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite nel decreto stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE.

Art. 7.
Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sarà prevista la nullità di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;

b) alla Società italiana degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;

c) saranno previste la facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore;

d) sarà previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonché l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.

Art. 8.

Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) disciplinare il «gruppo creditizio» in conformità delle definizioni ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo;

b) contenere il complesso delle esclusioni del consolidamento consentite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva;

c) includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale anche la detenzione del controllo sull'Assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo;

d) estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia di vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie;

e) stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le autorità competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi creditizi operanti in più Paesi;

f) prevedere il recepimento delle norme tecniche con provvedimenti del Ministro del tesoro, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.

2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per quanto compatibili con la predetta direttiva; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.

Art. 9.

Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e sentita la commissione consultiva centrale delle armi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dalla legge 16 luglio 1982, n. 452:

a) istituire su richiesta dell'interessato la «carta europea d'arma da fuoco», quale documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonché gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore;

b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere *c)* e *d)*;

c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione preventiva all'acquisto;

d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonché di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilità di concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'articolo 12 della direttiva medesima;

e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto

legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalità di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia, resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Art. 10.

Società: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) elevare gli importi previsti nell'articolo 2435-*bis*, primo comma, lettere *a)* e *b)*, del codice civile entro i limiti di cui all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 90/604/CEE;

b) disporre che le società le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2), del codice civile, prevista dall'articolo 2435-*bis* del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;

c) consentire alle società indicate nell'articolo 2435-*bis* del codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE, come sostituito dall'articolo 5 della direttiva 90/604/CEE;

d) prevedere che le società indicate nell'articolo 2435-*bis* del codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'articolo 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'articolo 6 della direttiva 90/604/CEE;

e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;

f) consentire a tutte le società di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.

Art. 11.

Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE

1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.

2. La lettera *c)* dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, non si applica.

3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE è rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione composta da persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La commissione è formata da un componente legale, che la presiede, un componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri per il bilancio dello Stato, ed è indipendente da qualsiasi autorità statale, regionale o locale.

4. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, può recare anche ulteriori disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.

Art. 12.

Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati dalla predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva medesima;

b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria degli strumenti metrici, eccettuate quelle aventi natura e

rilevanza tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunità europee saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) saranno indicate le quantità minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestività delle consegne;

b) sarà adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilità di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanità;

c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attività dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;

d) sarà disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attività di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarità di tali prodotti;

e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanità.

Art. 14.

Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovrà prevedere tutte le categorie enunciate dall'articolo 2 della direttiva, con possibilità di ulteriori distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria;

b) con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica, in relazione alla particolare pericolosità degli stessi, potranno essere stabilite specifiche modalità, sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;

c) in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 15.

Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sarà esclusa la possibilità di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;

b) sarà previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;

c) sarà confermata la possibilità di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalità previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Art. 16.

Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la pubblicità presso il pubblico, salvo eccezioni tassativamente indicate, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanità, con procedure e modalità che potranno essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;

b) saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovrà essere sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di esperti prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della quale dovrà essere disciplinata la composizione, con la previsione di un numero di membri non superiore a quindici;

c) sarà confermato il divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve eventuali campagne di vaccinazioni approvate dal Ministero della sanità;

d) la disciplina della pubblicità presso gli operatori sanitari dovrà contenere norme specifiche sui farmaci vendibili senza presentazione di ricetta medica;

e) dovranno essere stabilite le condizioni per i contributi finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni scientifici attinenti, anche indiretta-

mente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio scientifico da istituire presso ogni azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva;

g) per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicità presso il pubblico e presso operatori commerciali saranno previste, oltre a sanzioni di carattere penale, conseguenze amministrative comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.

Art. 17.

Controlli veterinari: criteri di delega

1. L'attuazione delle direttive 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a garantire la salute umana, la sanità e il benessere animale, la salubrità della produzione di origine animale, l'igiene delle strutture zootecniche e dell'ambiente;

b) prevedere, attraverso la loro semplificazione, procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) individuare sistemi di controllo più efficaci per il benessere e la protezione degli animali, misure anche più vigorose e sanzioni amministrative e penali in armonia con le disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento interno;

d) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e modalità di amministrazione del personale e di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di perequazione, razionalità ed economicità disponendo ove necessario atti di indirizzo e coordinamento delle regioni.

Art. 18.

Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute;

b) prevedere l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;

c) stabilire le modalità di collaborazione dei servizi sanitari e veterinari competenti in base alle leggi regionali ai fini degli accertamenti dell'idoneità degli stabilimenti;

d) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo;

e) prevedere le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del testo della direttiva 77/99/CEE allegato alla predetta direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale, secondo i seguenti criteri:

1) per l'individuazione degli opifici oggetto di deroga dovrà farsi riferimento alla quantità di materia prima carnea lavorata in un anno, da individuarsi nel limite massimo di cinquecento tonnellate; tale limite è ridotto del 50 per cento per gli stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto;

2) gli opifici di cui al numero 1) dovranno comunque essere in possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati *A* e *B* della citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti:

2.1) requisti indicati dall'allegato *B*, capitolo I;

2.2) requisiti indicati dall'allegato *A*, capitolo I, punto 2, lettera *g)*, per quanto riguarda i rubinetti, e punto 11, per sostituirvi gli armadi agli spogliatoi;

2.3) requisiti indicati dall'allegato *A*, capitolo I, punto 3, relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti; in tal caso, tuttavia, lo stabilimento, qualora vi vengano effettuati magazzinaggi, dovrà disporre di locali o dispositivi per il magazzinaggio se del caso refrigerati, di cui almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti;

f) prevedere l'esclusione dall'applicazione della citata direttiva 77/99/CEE, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti a base di carne o di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori artigiani che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.

Art. 19.

Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega

1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva 64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovrà farsi riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantità di capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unità alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad una quantità di materia prima carnea non inferiore alle sei tonnellate alla settimana, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 13, secondo capoverso, della citata direttiva 64/433/CEE;

b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà farsi riferimento al mercato nazionale, purché il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.

Art. 20.

Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega.

1. L'attuzione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;

b) prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

c) stabilire le modalità di collaborazione con il Ministero della sanità dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.

Art. 21.

Animali di razza: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli animali di razza, attraverso la istituzione di libri genealogici o registri anagrafici;

b) istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici per specie che si riveleranno di interesse zootecnico;

c) prevedere il riconoscimento delle associazioni di allevatori od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici;

d) prevedere i criteri di iscrizione o di registrazione degli animali da compagnia nei relativi libri genealogici o registri anagrafici;

e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;

f) prevedere il certificato per la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;

g) rispettare la libertà di commercializzazione all'interno dei Paesi comunitari degli animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, evitando qualsiasi discriminazione in relazione alla provenienza degli stessi, fatti salvi i motivi di ordine sanitario.

Art. 22.

Piante ornamentali: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;

b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie;

d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

Art. 23.

Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie;

b) articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;

c) regolamentare le attività da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorità centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del «passaporto delle piante»; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.

Art. 24.

Zucchero

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole: «in quantità superiore a chilogrammi 10» sono sostituite dalle seguenti: «in quantità superiore a chilogrammi 50»; le parole: «dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine» sono sostituite dalle seguenti: «del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio»; le parole: «a madre e tre figlie» sono sostituite dalle seguenti: «a madre e due figlie»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. L'invio può avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o spedizioniere.»;

c) nei commi 3 e 4, la parola: «speditore» è sostituita dalla seguente: «spedizioniere»;

d) nel comma 7, le parole: «di sostanze zuccherine» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti sopramenzionati».

Art. 25.

Birra

1. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituita dalla seguente:

«*c)* aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera *g)*, e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;».

2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

«La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge».

Art. 26.

Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, fatte salve le disposizioni emanate in attuazione di norme comunitarie, è abrogata ogni altra disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa del loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.

Art. 27.

Igiene e sicurezza del lavoro

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese nell'allegato *A* della legge stessa.

Art. 28.

Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO *A*

(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.

Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i princìpi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.

Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.

Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE.

Direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

ALLEGATO *B*

(Articolo 1, commi 1 e 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI.

Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società, nonché la pubblicazione dei conti in ECU.

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

ALLEGATO *C*

(Articolo 3, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

Direttiva 91/69/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai Paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina.

Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

Direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992, che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

ALLEGATO *D*

(Articolo 4, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA

Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Direttiva 92/7/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

Quattordicesima Direttiva 92/78/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1992, che adegua al processo tecnico gli allegati III, IV, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

AVVERTENZA:

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 gennaio 1993 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 669):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie (COSTA) il 5 ottobre 1992.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21, 22 ottobre 1992; 4 novembre 1992.

Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1992 (atto n. 669/*A* - relatore sen. SAPORITO).

Esaminato in aula il 12, 17 novembre 1992 e approvato il 18 novembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1933):

Assegnato alla commissione per le politiche comunitarie, in sede referente, il 30 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla commissione per le politiche comunitarie il 9 dicembre 1992.

Relazione scritta annunciata l'11 dicembre 1992 (atto n. 1933/*A* - relatore on. GARESIO).

Esaminato in aula l'11 dicembre 1992 e approvato il 17 dicembre 1992.

92G0539

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 490.

Interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione di contributi, per l'anno 1992, in favore dei consorzi per l'esportazione tra piccole e medie imprese, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività promozionale e commerciale dei consorzi medesimi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari, di cui

all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Le somme non impegnate entro il 1992, a valere sullo stanziamento di detto anno, possono dare luogo ad impegni di spesa assumibili nell'anno 1993.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VITALONE, *Ministro del commercio con l'estero*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0541

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1992.

Assegnazione alle regioni della somma di lire 40 miliardi di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, che all'art. 1, comma 1, prevede interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) tab. *D*, nella parte in cui dispone il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 284, che prevede per il 1991 un ulteriore stanziamento per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 8, commi 2 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, il quale autorizza la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante la individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità, procedure e termini per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991;

Visto l'art. 15 della legge 20 maggio 1991 n. 158, recante la proroga dei termini per il completamento delle strutture turistiche nell'Adriatico, previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991 n. 284;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1991;

Ravvisata l'opportunità di confermare l'area territoriale di applicazione e i parametri di ripartizione indicati dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990;

Considerata l'esigenza prospettata da talune regioni di prorogare il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge n. 424/89 e delle successive leggi di rifinanziamento, termine già fissato al 31 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1

L'area territoriale di applicazione e i parametri di ripartizione dei fondi sono quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 e risultanti dalla sua applicazione.

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è fissato al 31 dicembre 1993.

Alla stessa data del 31 dicembre 1993 è ulteriormente prorogato il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989 n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 nonché di quelle finanziate ai sensi della legge 29 dicembre 1990 n. 405 (legge finanziaria 1991), tabella *D*, dell'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991 n. 284 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991.

Art. 2.

Tenuto conto dei parametri di ripartizione dei fondi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, i fondi previsti per il 1992 dall'art. 8 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 1991, n. 195, sono ripartiti come segue:

Regione	Lire
Friuli-Venezia Giulia	3.920.000.000
Veneto	11.668.000.000
Emilia Romagna	12.548.000.000
Marche	5.744.000.000
Abruzzo	5.332.000.000
Molise	788.000.000
Totale	40.000.000.000

Art. 3.

L'ulteriore stanziamento di lire 50 miliardi previsto dall'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, sarà ripartito con successivo decreto.

Art. 4.

Le regioni interessate regolamentano l'ammissione al finanziamento sui fondi di cui al presente decreto, delle istanze già presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991 e non finanziate nonché, ove sussistenti, delle istanze non finanziate presentate entro il 31 dicembre 1990.

Qualora ne ricorrano i presupposti, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e ferme restando le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, hanno facoltà di fissare il termine di presentazione di nuove istanze a valere sui fondi di cui al presente decreto.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda alle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989, in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
BONIVER

92A5966

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 dicembre 1992.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1992-93.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunità europee;

Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 674/92 della commissione del 18 marzo 1992;

Visto il regolamento CEE n. 1424/76 del Consiglio del 21 agosto 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 794/91 del Consiglio del 25 marzo 1991;

Visto il regolamento CEE n. 470/67 della Commissione del 21 agosto 1967, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento ed alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti organismi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2151/91 della Commissione del 22 luglio 1991;

Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio 1991 che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;

Visto il regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico;

Visto il regolamento CEE n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990 relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 2736/92 della Commissione del 21 settembre 1992, che modifica i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo, fissati dal regolamento CEE n. 1678/85 del Consiglio;

Visto il regolamento CEE n. 1746/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1992-93;

Visto il regolamento CEE n. 1747/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967 (*), con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1992-93;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1992-93, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

(*) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 dicembre 1967.

ATTO DISCIPLINARE

Allegato al decreto ministeriale 9 dicembre 1992 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento, previsto dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 674/92 della Commissione del 18 marzo 1992, si atterrà, per la campagna di commercializzazione 1992-93, alle norme dei regolamenti CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, nonché a quelle del presente atto disciplinare.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1992-93 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1992, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1992-93, purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di tonnellate 20 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CEE n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di intervento possono essere effettuati soltanto a partire dal 1° gennaio 1993 e sino al 31 luglio 1993. Il prezzo di acquisto per il mese di gennaio 1993 è di ECU 294,83 alla tonnellata, pari al 94% del prezzo di intervento fissato, con regolamento CEE n. 1746/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, in ECU 313,65 alla tonnellata al quale deve essere aggiunta una maggiorazione mensile di ECU 2,07.

Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un risone a grana tonda, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,050% e con resa globale del 71%».

Per le varietà, indicate alla tabella n. 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella n. 1.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 15%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale di grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale di grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale di grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale di grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175% sia per i risi a grana tonda, sia per gli altri risi.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite, eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° gennaio 1993 e per sette mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di ECU 2,07 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di ECU 14,49.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1992, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5, titolo I, del regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non può mai essere inferiore al prezzo di acquisto all'intervento di cui all'art. 5, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1418/76, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previsti dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare.

Il prezzo di acquisto all'intervento da prendere in considerazione in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione è quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dall'importo di una maggiorazione mensile.

Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa delle difficoltà di vendere il riso a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art. 27 del regolamento CEE n. 1418/76, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo.

Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo II, e all'art. 11, titolo III, del regolamento CEE n. 75/91 è fissato secondo la procedura di cui all'art. 27 del regolamento CEE n. 1418/76.

Tale prezzo è stabilito ad un livello che non provochi turbative di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non può essere ritoccato per motivi connessi alla qualità.

Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto alimentare è il prezzo di acquisto all'intervento, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1993, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1993.

Art. 12.

È fatto obbligo all'ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1992 e termina il 31 agosto 1993, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Per le spese di cui alle lettere *a)* e *b)* l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1993, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VIII - Enti pubblici, nonché Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IX, gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1993, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1993, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VIII - Enti pubblici, nonché Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IX, e a quello del tesoro.

Art. 15.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, 9 dicembre 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

Per incondizionata accettazione
L'Ente nazionale risi

Il presidente

Il direttore generale

TABELLA 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Argo, Selenio	64%	71%
Balilla, Balilla G.G., Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta	63%	71%
Koral	62%	71%
Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Veneria	61%	70%
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Girona, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Lemont, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro	60%	70%
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano	59%	70%
Bonnet Bell, Ispaniki A., Rita, Silla, Thaibonnet, L 202	58%	70%
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle E., Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea, Roxani	56%	70%
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	56%	68%
Carnaroli, Vialone Nano	55%	70%
Delta	55%	68%
Axios, Evropi, Strymonas	54%	69%
Irat 348, Mana	45%	65%
Pygmalion	43%	65%
Varietà non denominate	63%	71%

TABELLA 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITÀ

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 15,00%.	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento ECU/tonn.
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 2,51
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 2,51
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 1,88
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 1,88

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni ECU/tonn.
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	1,57 per ½ punto
Striati rossi	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	1,57 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3%	dall'1 al 2%	2,35 per ½ punto
Macchiati	dallo 0,50 all'1%	dallo 0,50 allo 0,75%	2,35 per ¼ di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1%	dallo 0,125 allo 0,50%	2,35 per ¼ di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	12,55 per ⅛ di punto

92A5970

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità per il procedimento amministrativo di concessione contributi per il miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura);

Viste le deliberazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 2 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1991, e in data 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1992, con le quali sono state, tra l'altro, approvate le azioni a carattere orizzontale con le relative quote finanziarie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), della legge n. 752/86, differite dall'articolo 1 della legge n. 201/91;

Visti in particolare gli allegati C/1, lettera *b*), paragrafi 4), 5), 6), delle suddette deliberazioni del CIPE;

Visto il regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini ed i responsabili dei procedimenti (decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario - n. 216 del 14 settembre 1992);

Considerata la necessità di determinare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni contributive, a norma dell'art. 12 della legge n. 241/90, avuto riguardo all'entità della autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1 della legge n. 201/91, così come ripartita negli allegati C/1, lettera *b*), paragrafi 4), 5), 6 - delle deliberazioni del CIPE del 2 agosto 1991 e del 31 gennaio 1992 e relativa al miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali, nell'ambito dell'attuazione delle azioni a carattere orizzontale di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b*), della legge n. 752/1986;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/90, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di priorità

1. Il procedimento amministrativo relativo all'attuazione delle azioni a carattere orizzontale di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b*), della legge 8 novembre 1986, n. 752, e concernenti il miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali, differite dall'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201, a valere sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime, è definito secondo criteri di priorità indicati nei successivi commi.

2. Sono ammissibili a contributo i progetti volti alla realizzazione di iniziative dirette al potenziamento delle attività delle strutture connesse alla produzione, distribuzione, controllo e certificazione anche varietale del materiale di moltiplicazione delle specie vegetali. Possono, altresì, essere ammessi a contributo i progetti che prevedono la realizzazione di centri finalizzati alla conservazione del germoplasma e di campi di orientamento varietale.

3. Sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono il potenziamento delle attività nel settore fitopatologico, compreso l'adeguamento e il potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche.

4. Sono ammissibili a contributo i progetti tendenti alla realizzazione del Programma nazionale di lotta fitopatologica integrata, finalizzato alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di mezzi chimici in genere, sviluppato in particolare attraverso azioni coordinate di lotta biologica e di lotta guidata, nonché progetti per la realizzazione della Rete nazionale di monitoraggio dei residui dei fitofarmaci nei prodotti vegetali.

5. Sono ammissibili a contributo i programmi tendenti alla diffusione di pratiche colturali a basso impatto di mezzi tecnici, con particolare riguardo a quelli di derivazione chimica, i progetti volti alla costituzione e/o potenziamento dei centri per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche, nonché i programmi di sviluppo ed adeguamento delle produzioni biologiche tendenti in particolare alla realizzazione dei servizi primari nel campo della ricerca, della formazione, dell'informazione e qualificazione.

6. Le iniziative ammissibili a contributo devono corrispondere alle finalità di politica agricola nazionale; al miglioramento delle produzioni vegetali ed agli obiettivi indicati nei commi precedenti e vengono selezionate sulla base delle seguenti caratteristiche:

validità e rilevanza tecnico-economica del programma proposto;

analisi costi-benefici ed entità della «ricaduta sociale» dell'iniziativa;

adeguatezza delle risorse tecnologiche ed umane per conseguire gli obiettivi del programma;

redditività ed equilibrio finanziario attuali e prospettici degli enti e/o organismi promotori dell'iniziativa.

È accordata priorità alle proposte presentate da enti e/o organismi aventi struttura ed organizzazione particolarmente adatte allo svolgimento delle attività previste che abbiano già dimostrato buone capacità operative e di realizzazione attraverso precedenti collaborazioni e/o affidamenti ottenuti dalla pubblica amministrazione ed in particolare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. All'istruttoria dei programmi si procederà tenendo anche conto della data di presentazione delle domande.

Art. 2.

Beneficiari, entità dei contributi e delle anticipazioni concedibili

1. I contributi per l'attuazione delle azioni a carattere orizzontale di cui al precedente art. 1 possono essere concessi:

ad enti pubblici inseriti nella filiera agro-alimentare nella misura massima del 95% dei fabbisogni ritenuti ammissibili. Possono, altresì, essere corrisposte anticipazioni fino al 50% del contributo concesso senza presentazione di garanzie fidejussorie;

all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, in misura forfettaria, per il potenziamento dell'attività di controllo e certificazione ufficiale delle sementi;

a società cooperative, consorzi e associazioni di produttori e loro unioni riconosciute, inseriti nell'area agro-alimentare, nella misura massima dell'85% dei fabbisogni finanziari ritenuti ammissibili. Possono essere corrisposte anticipazioni fino al 30% del contributo concesso con presentazione di garanzie fidejussorie;

ad enti ed associazioni non riconosciute e similari, senza fini di lucro, inseriti nella filiera agro-alimentare, nella misura massima dell'80% dei fabbisogni finanziari ritenuti ammissibili. Possono essere corrisposte anticipazioni fino al 20% del contributo concesso con presentazione di garanzie fidejussorie;

a società e ad enti privati, inseriti nella filiera agro-alimentare, nella misura massima del 70% dei fabbisogni finanziari ritenuti ammissibili. Possono essere corrisposte anticipazioni fino al 20% del contributo concesso con presentazione di garanzie fidejussorie.

2. L'entità dei contributi e delle anticipazioni di cui al comma precedente, viene stabilita sulla base dei criteri fissati dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Modalità per la concessione dei contributi

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente decreto, gli enti e/o organismi interessati, rientranti nelle categorie indicate al precedente art. 2, devono presentare regolare domanda, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, contenente tutti gli elementi che consentano l'esatta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede.

2. Le domande di cui al comma precedente devono essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione III Produzioni vegetali, entro il 31 ottobre di ogni anno finanziario e debbono, altresì, indicare lo scopo per cui si chiede il contributo finanziario, la misura della spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, l'eventuale richiesta di anticipazione nonché l'indicazione delle eventuali attività svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e/o gli eventuali affidamenti ottenuti dalla stessa amministrazione.

3. Alle domande di contributo devono essere allegati il programma dell'attività proposta unitamente al preventivo di spesa dettagliato per ogni singola voce nonché, ove non sia già in possesso dell'amministrazione, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto;

c) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

d) struttura organizzativa;

e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);

f) dichiarazione che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici, oppure indicare da quale ente ed in che misura;

g) certificazione antimafia prevista dalla vigente normativa, certificato di vigenza della cancelleria del tribunale (ove occorrano).

4. La suddetta documentazione dovrà essere presentata dagli Enti e/o Organismi interessati in duplice copia.

5. L'amministrazione potrà prendere in considerazione le domande, intese ad ottenere i contributi di cui al presente decreto, pervenute oltre i termini fissati dal precedente comma 2, fino all'esaurimento dei fondi disponibili in bilancio e nel caso che sia in grado di procedere all'istruttoria.

6. Le modalità per la liquidazione dei contributi concessi a norma del presente decreto e le istruzioni per l'esecuzione dei programmi ammessi alle agevolazioni contributive, sono determinate nei singoli provvedimenti amministrativi di concessione dei contributi medesimi.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Per l'esercizio finanziario 1992, la concessione dei contributi di cui al presente decreto potrà essere disposta prescindendo dalle modalità di cui al precedente art. 3.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5971

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1992.

Istituzione della dogana principale di prima categoria di Oristano, dipendente dalla circoscrizione doganale di Cagliari e soppressione della dogana secondaria di terza categoria di Torregrande; istituzione della sezione doganale di Porto di Torregrande, dipendente dalla dogana di Oristano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ritenuta la opportunità di adeguare alle esigenze locali l'attività e i servizi dell'amministrazione doganale nella provincia di Oristano;

Considerato che a tal fine si rende necessario procedere:

alla istituzione della dogana principale di prima categoria di Oristano;

alla soppressione della dogana secondaria di terza categoria di Torregrande (Oristano) ed alla istituzione, in sua vece, di una sezione doganale, dipendente dalla dogana di Oristano;

Tenuto conto che in dipendenza di quanto sopra occorre apportare una integrazione alla tabella allegata al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente «le dogane, punti di attraversamento della linea doganale, vie doganali»;

Decreta:

Art. 1.

Il porto di Oristano viene incluso fra i punti di attraversamento della linea doganale di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424.

È istituita la dogana principale di prima categoria di Oristano dipendente dalla circoscrizione doganale di Cagliari.

Art. 2.

La dogana secondaria di terza categoria di Torregrande (Oristano) è soppressa; in sua vece è istituita la sezione doganale di Porto di Torregrande, dipendente dalla dogana di prima categoria di Oristano.

A termini dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5969

DECRETO 14 dicembre 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di novembre 1992;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di novembre 1992 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.364,428
Marco tedesco	»	859,548
Franco francese	»	254,124
Fiorino olandese	»	764,097
Franco belga	»	41,788
Lira sterlina	»	2.083,226
Lira irlandese	»	2.268,230
Corona danese	»	223,215
Dracma greca	»	6,615
E.C.U.	»	1.687,580
Dollaro canadese	»	1.076,455
Yen giapponese	»	11,014
Franco svizzero	»	954,293
Scellino austriaco	»	122,170
Corona norvegese	»	210,826
Corona svedese	»	219,884
Marco finlandese	»	270,326
Escudo portoghese	»	9,641
Peseta spagnola	»	11,987
Dollaro australiano	»	941,237

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 novembre 1992, è accertato, per il mese di novembre 1992, come segue:

Afganistan: Afgano	Lit.	20,924
Albania: Lek	»	12,442
Algeria: Dinaro algerino	»	62,494
Angola: Kwanza	»	2,380
Arabia saudita: Riyal saudita	Lit.	364,077
Argentina: Peso argentino	»	1.374,925
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	3.630,909
Bangla Desh: Taka	»	34,936
Barbados: Dollaro Barbados	»	680,456
Belize: Dollaro Belize	»	684,334
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.368,820
Bhutan: Rupia Bhutan	»	48,232
Birmania: Kyat	»	197,527
Bolivia: Boliviano	»	337,922
Botswana: Pula	»	614,870
Brasile: Cruzeiro	»	0,150
Brunei: Dollaro Brunei	»	835,315
Bulgaria: Leva	»	52,571
Burundi: Franco Burundi	»	6,043
C.S.I.: Rublo (Market rate)	»	3,196
C.S.I.: Rublo (U.)	»	2.291,503
Cambogia: Riel	»	0,684
Capoverde: Escudo Capoverde	»	21,852
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	506,894
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.610,265
Cecoslovacchia: Corona cecoslovacca	»	49,643
Cile: Peso cileno	»	3,623
Cina: Renmimbi	»	241,846

Paese / Valuta		
Cipro: Lira cipriota	Lit.	2.887,719
Colombia: Peso colombiano	»	1,942
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	5,078
Corea del nord: Won	»	636,602
Corea del sud: Won	»	1,740
Costa Rica: Colon costaricano	»	9,997
Cuba: Peso cubano	»	1.807,189
Dominicana: Peso dominicano	»	106,570
Ecuador: Sucre	»	0,693
Egitto: Lira egiziana	»	415,776
El Salvador: Colon salvadoregno	»	150,460
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	371,702
Etiopia: Birr	»	276,352
Filippine: Peso filippino	»	56,196
Gambia: Dalasi	»	165,928
Ghana: Cedi	»	2,782
Giamaica: Dollaro Giamaica	»	57,992
Gibuti: Franco Gibuti	»	7,793
Giordania: Dinaro giordano	»	2.029,980
Guatemala: Quetzal	»	258,208
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	0,273
Guinea Conakry: Franco Guinea	»	1,684
Guyana: Dollaro Guyana	»	10,906
Haiti: Gourde	»	129,726
Honduras: Lempira	»	231,803
Hong Kong: Dollaro Hong Kong	Lit.	176,478
India: Rupia indiana	»	48,232
Indonesia: Rupia indonesiana	»	0,661
Iran: Rial iraniano	»	20,723
Iraq: Dinaro iracheno	»	3.498,856
Islanda: Corona islandese	»	22,438
Israele: Shekel	»	514,070
Jugoslavia: Nuovo dinaro jugoslavo	»	4,264
Kenia: Scellino keniota	»	38,400
Kuwait: Dinaro Kuwait	»	4.560,612
Laos: Nuovo kip	»	1,914
Libano: Lira libanese	»	0,717
Liberia: Dollaro liberian	»	1.368,820
Libia: Dinaro libico	»	4.756,303
Macao: Pataca	»	171,323
Madagascar: Franco rep. malgascia	»	0,772
Malawi: Kwacha	»	320,073
Malaysia: Ringgit	»	540,414
Maldive: Rufiyaa	»	118,539
Malta: Lira maltese	»	3.943,676
Marocco: Dirham Marocco	»	167,107
Mauritania: Ouguiya	»	12,910
Mauritius: Rupia Mauritius	»	83,587
Messico: Peso messicano	»	0,437

Paese / Valuta		Valore
Mongolia: Tugrik	Lit.	34,215
Mozambico: Metical	»	0,498
Nepal: Rupia nepalese	»	29,350
Nicaragua: Cordoba	»	260,972
Nigeria: Naira	»	70,280
Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese	»	707,684
Oman: Rial Oman	»	3.555,935
Pakistan: Rupia pakistana	»	53,964
Panama: Balboa	»	1.368,820
Papua Nuova Guinea: Kina	»	1.388,956
Paraguay: Guarani	»	0,868
Perù: New Sol	»	847,856
Polinesia Francese: Franco C.F.P.	»	14,126
Polonia: Zloty	»	0,089
Qatar: Riyal Qatar	»	376,062
Romania: Leu	»	3,171
Rwanda: Franco Ruanda	»	9,341
Sao Tome: Dobra	»	5,702
Seychelles: Rupia Seychelles	»	265,270
Sierra Leone: Leone	»	2,717
Singapore: Dollaro Singapore	»	835,315
Siria: Lira siriana	»	65,172
Slovenia: Tallero Slovenia	»	14,451
Somalia: Scellino somalo	»	0,522
Sri Lanka: Rupia Sri Lanka	Lit.	30,892
Sud Africa: Rand	»	454,462
Sudan: Dinaro sudanese	»	136,862
Surinam: Fiorino Surinam	»	766,757
Taiwan: Dollaro Taiwan	»	53,710
Tanzania: Scellino Tanzania	»	4,216
Thailandia: Baht	»	53,917
Trinidad e Tobago: Dollaro Trinidad e Tobago	»	299,923
Tunisia: Dinaro tunisino	»	1.482,110
Turchia: Lira turca	»	0,166
Uganda: Scellino ugandese	»	1,139
Ungheria: Forint	»	16,644
Uruguay: Peso uruguaiano	»	0,404
Venezuela: Bolivar	»	17,598
Vietnam: Dong	»	0,126
Yemen meridionale: Dinaro Yemen	»	2.944,170
Yemen settentrionale: Rial	»	82,946
Zaire: Zaire	»	0,001
Zambia: Kwacha	»	6,038
Zimbabwe: Dollaro Zimbabwe	»	252,837

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5994

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1986-90;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la seconda Univesità di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991 con il quale è stata istituita presso la seconda Università di Napoli a decorrere dall'anno accademico 1992-93 la facoltà di medicina e chirurgia mediante lo scorporo dell'Ateneo «Federico II» della prima facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole dirette ai fini speciali e le proposte di istituzione «*ex novo*» di diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle univesità ad istituire diplomi universitari;

Visti di decreti ministeriali 20 gennaio 1992, 15 novembre 1991 e 2 dicembre 1991 relativi alle nuove Tabelle XXXIX, XXXIX-*bis* e XXXIX-*ter* dell'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia I del 17 luglio 1992; del senato accademico del 20 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione del 20 luglio 1992;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 1663-1676, relativi alla scola diretta ai fini speciali per *ortottisti-assistenti* di oftalmologia sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 132 è così modificato: «La facoltà di medicina e chirurgia I conferisce:

a) la laurea in medicina e chirurgia;

b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

c) il diploma universitario di ortottista e assistente in oftalmologia;

d) il diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico;

e) il diploma universitario di scienze infermieristiche.

Art. 3.

Dopo l'art. 159, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 160. — È istituito nella prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Tale corso è trasferito nella facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Napoli a partire dall'anno accademico 1992-93.

Art. 161. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel

campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia e del trattamento pre- e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 162. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 163. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 1 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 164. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 165. — Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrativi e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivià pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo e 460 ore nel terzo anno.

Art. 166. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 167. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione i tirocini previsti.

Art. 168. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 169. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto di insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 170. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato, nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 171. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito), ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 172. — Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 173. — Le aree con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno:

I semestre:

Area I - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica;

chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1: Corso integrato di istologia:

istologia;

embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:

anatomia umana;

fisiologia umana;

fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Anno:

I semestre:

Area III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:

ortottica I;

ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:

anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;

ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione delle nozioni sulla patologia, la semeiologia, la clinica delle malattie dell'apparato visivo.

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche I;

campimetria;

senso luminoso;

senso cromatico;

adattometria;

contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:

patologia oculare;

ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:

ortottica II;

neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno:

I semestre:

Area V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:

pediatria generale;

neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:

fondamenti di neuropsichiatria;

psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:

nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;

ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche II: ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;

ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:

farmacologia;

igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:

etica professionale;

aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 174. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 175. — La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

Art. 176. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 177. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 178. — È istituito nella prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, il corso di diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico.

Tale corso è trasferito nella facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Napoli a partire dall'anno accademico 1992-93.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire un'attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;
b) biochimica clinica;
c) microbiologia clinica;
d) citopatologia;
e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;
f) ricerca biomedica e biotecnologia.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (I anno 460 ore, II anno 420, III anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel I anno, 420 ore nel II e 460 ore nel III anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988 al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esame; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione in itinere utile per l'esame relativo al corso integrato.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 179. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo all'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno:

I semestre:

Area 1 - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno:

II semestre:

Area 2 - Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi: apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

II Anno:

I semestre:

Area 3 - Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonche i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:
patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:
fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:
microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno:

II semestre:

Area 4 - Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e citopatologia:
patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:
immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:
tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno:

A) INDIRIZZO IN PATOLOGIA CLINICA

Area A5 - Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:
patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:
tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:
patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno

B) INDIRIZZO IN BIOCHIMICA CLINICA

Area B5 - Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato di chimica e biochimica clinica I:
biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:
enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:
tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:
chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:
metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

III Anno

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

Area C5 - Microbiologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:
microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:
virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:
micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:
microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:
parassitologia;
diagnostica parassitologica.

III Anno

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

Area D5 - Cipatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia:
citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:
principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:
citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:
immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:
colpocitopatologia;
metodologie e tecniche di prelievo.

III Anno

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E ISTOCITOPATOLOGIA

Area E5 - Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti 8.5):

Obiettivi: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:

nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica.

tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;

tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:
nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:
nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:
nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica e ultrastrutturale.

III Anno

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGIE

Area F5 - Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti 8.5):

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinate:

biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare e ultrastrutturale:

biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica e ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:

principi di stabulazione degli animali di laboratorio;

animali transgenici;

norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:

metodologie molecolari in patologia clinica;

oncologia.

F5.1. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:

immunologia cellulare;

immunologia diagnostica molecolare;

tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o seconda fascia. Si fa riferimento al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

Art. 180. — La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà, o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile permettendo il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI SCIENZE INFERMIERISTICHE

Finalità, organizzazione generale, norme di accesso

Art. 181. — È istituito nella prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;
b) assistenza generale pediatrica;
c) assistenza generale ostetrica.

Tale corso è trasferito nella facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Napoli a partire dall'anno accademico 1992-93.

Art. 182. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 183. — In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;
b) geriatria;
c) assistenza chirurgica;
d) area critica;
e) assistenza domiciliare;
f) assistenza domiciliare geriatrica;
g) psichiatria e salute mentale;
h) funzioni didattiche e direttive (caposala);
i) sanità pubblica;
l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;
m) pediatria e neonatologia;
n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

Art. 184. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

Art. 185. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma universitario, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988 al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 186. — L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

(Ordinamento didattico)

Art. 187. — Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1.250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

Art. 188. — Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Art. 189. — Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Art. 190. — Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Art. 191. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Art. 192. — Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno:

I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eurocarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale:

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale pediatrica:

Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale ostetrica:

Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica:
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica:
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale:
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Organizzazione didattica. Verifiche di profitto
Esame finale

Art. 193. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

Art. 194. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 195. — Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 196. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 197. — La commissione d'esame finale relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 198. — La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Art. 199. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 settembre 1992

Il rettore: CILIBERTO

92A5950

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 22 ottobre 1992), **coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».**

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato modificato nel testo soprariportato dalla legge di conversione.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363». Il D.L. n. 363/1992, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992).

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto ed a sanare gli effetti del D.L. n. 363/1992 (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2-4) il cui testo è riportato in appendice).

Art. 1.

1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, *anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64* **(a)**, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di lire *13.800* miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire *3.075* miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

1-bis. *Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni* **(b)**, *è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994.*

2. *Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:*

a) *le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;*

b) *la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;*

c) *le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;*

d) *gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.*

3. Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(a)*, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363 *(c)*, risultavano:

a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI *o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64* **(a)**;

b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali è stato emanato il provvedimento di ammissibilità;

d) *deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64* **(a)**, *fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;*

c) *richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363 (c), ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.*

3-bis. *Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363 (c), che non rientrano in quelli di cui alle lettere* a), b), c), d) *ed* e) *del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2.*

3-ter. *In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera* e), *ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore.*

4. Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.

5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(a)*, destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 *(d)*, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore.

6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(a)*, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed è inscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La disponibilità riveniente per effetto di quanto precede è corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986 *(a)*.

7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi *con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.* Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa: conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale.

8. *Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 43 del 21 febbraio 1987 (e). Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1° marzo 1986, n. 64 (a), e al presente comma.*

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.

10. *Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (a).*

11-12. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360 *(f)*, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134 *(g)*, per le finalità ivi previste.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Si trascrive, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della legge n. 64/1986, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 6 *(Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno).* — 1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) la Società finanziaria agricola meridionale (Finam) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (Fime) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (Insud) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

d) la società Italtrade ha per oggetto attività di commercializzazione;

e) il Centro di formazione e studi (Formez) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (Iasm) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente art. 4 [trattasi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, *n.d.r.*], gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli

interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi».

«Art. 7 *(Accordo di programma)*. — 1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato art. 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».

«Art. 9 *(Incentivi finanziari per le attività produttive)*, comma 14. — Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico [trattasi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, *n.d.r.*] a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

«Art. 13 *(Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie)*. — Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea è autorizzata, a favore delle regioni meridionali, la concessione, da parte dell'Agenzia di cui all'art. 4 [trattasi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, *n.d.r.*], di contributi speciali sulla base di criteri e modalità fissati nel programma triennale di cui all'art. 1».

Si riporta nell'ordine di citazione, il testo delle disposizioni richiamate negli articoli sopratrascritti:

— Art. 81, terzo comma, del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/1975, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario: «La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi».

— Art. 20 del R.D.L. n. 455/1946, recante approvazione dello statuto della regione siciliana:

«Art. 20. — Il presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale ed al Governo dello Stato».

— Art. 47 della legge costituzionale n. 3/1948 riguardante lo statuto speciale per la Sardegna:

«Art. 47. — Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Egli interveniene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione».

— Articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978:

«Art. 63 [come modificato dall'art. 4 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91]. (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali. — *Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.*

Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire [il limite di 30 miliardi di lire è stato soppresso dall'art. 9, comma 8, della legge 1° marzo 1986, n. 64, *n.d.r.*], *di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti, nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.*

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi [il limite di 30 miliardi di lire è stato soppresso dall'art. 9, comma 8, della legge 1° marzo 1986, n. 64, *n.d.r.*].

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

a) è autorizzata a concedere a tutti gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;

b) ha facoltà di concedere su loro richiesta e limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte

di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e della attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.

Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69.

Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1, e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo le modalità di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente testo unico».

«Art. 69 [come modificato dagli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'art. 9, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64] (Contributi in conto capitale). — *Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:*

a) *fino a 7 miliardi: 40 per cento;*

b) *sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;*

c) *per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.*

Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo.

In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti, nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente del CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuate dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, e il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

L'onere derivante dalla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, è imputato sugli importi di cui all'art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle Regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le Regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico».

(b) Il D.L. n. 786/1985 reca misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

(c) Il D.L. n. 363/1992, di contenuto analogo al decreto qui pubblicato, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992). Detto decreto è entrato in vigore il 21 agosto 1992.

(d) La legge n. 183/1987 reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». Si trascrive il testo del relativo art. 5:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

(e) La delibera CIPE del 29 dicembre 1986 approva il primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989 ai sensi dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

(f) L'art. 8 della legge n. 360/1991 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia prevede che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.

I decreti-legge n. 364/1990, n. 38/1991 e n. 134/1991 recavano: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale».

Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 134/1991 v. successiva nota *(g)*.

(g) Il D.L. n. 134/1991 [per il titolo si veda la precedente nota *(f)*] non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1991). Si trascrive il testo del relativo art. 10:

«Art. 10. — 1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata per l'anno 1990 la somma di lire 250 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto».

Art. 2.

1. Il presente decreto entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge di conversione del presente decreto:

«Art. 2. — 1. A decorrere dal 1° maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozionbe dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con particolare riguardo:

a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;

b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;

c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;

d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.

Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o piu amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.

Art. 4. — 1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1° maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64».

Si riporta il testo delle disposizioni soprarichiamate:

— D.L. n. 415/1992: si veda il testo coordinato soprariportato.

— Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 17 e 18 della legge n. 64/1986, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno [per il testo degli articoli 6 e 7 si veda la nota *(a)* all'art. 1 del decreto]:

«Art. 1 *(Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione)*. — 1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)*, le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite*, l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: "dalla presente legge", sono aggiunte le seguenti: "e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche"

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 2 *(Coordinamento degli interventi)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonché le proposte per l'aggiornamento del programma triennale.

3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.

5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei Ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.

6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

7. All'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno"».

«Art. 3 *(Dipartimento per il Mezzogiorno)*. — 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.

2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti».

«Art. 4 (*Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno*). — 1. All'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo art. 6.

2. L'Agenzia, con personalità giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale così come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'art. 1, ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.

3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:

a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo art. 6, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;

b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai sensi della presente legge e in conformità alle direttive previste dal programma triennale;

c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.

4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

5. Alla gestione dell'Agenzia è preposto un apposito comitato composto dal presidente e da sette componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per la nomina del presidente è richiesto il parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica tre anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.

7. Il bilancio dell'Agenzia è formulato con i criteri e le modalità fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio è sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sulla attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal comitato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri».

«Art. 5 (*Completamenti, trasferimenti e liquidazioni*). — 1. Presso l'Agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia.

2. All'inizio dell'attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno delibera entro sessanta giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari;

b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi».

«Art. 8 (*Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito*). — Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale».

Art. 16 (*Disposizioni riguardanti il personale*). — 1. Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al momento della definizione della pianta organica dell'Agenzia di cui all'art. 4, il personale di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 17 novembre 1984, n. 775, nonché quello di cui al precedente comma 1, non utilizzato ai sensi del medesimo art. 2-*bis*, è trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto articolo. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte».

«Art. 17 (*Disposizioni finali e transitorie*). — 1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decreto legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'art. 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

4. L'Agenzia di cui al precedente art. 4, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, che sono a tal fine abilitati alla provvista all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione dell'Agenzia stessa.

5. Sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1 del citato testo unico, è concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. A partire dall'anno finanziario 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridica, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'art. 107 del citato testo unico, nonché i capitoli di spesa per i quali è prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

7. Le somme di conto capitale stanziate nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

8. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonché l'illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

9. L'Agenzia di cui al precedente art. 4 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonché nella gestione del commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e comunque connessi alle attività di cui al comma 1 dell'art. 5 sono soggetti alla speciale disciplina prevista da tale articolo.

10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'art. 170 del citato testo unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'art. 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato testo unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

16. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all'art. 113, primo comma, del citato testo unico, è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all'art. 1 del citato testo unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

18. Contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'art. 3 della presente legge è soppressa la segreteria di cui all'art. 11 del citato testo unico.

19. Fino all'avvio dell'attività dell'Agenzia in conformità all'assetto organizzativo e funzionale conseguente alla emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 4 e per l'attuazione dell'art. 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775».

«Art. 18 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'art. 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare, l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 é dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'art. 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno" e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno" e "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

92A6009

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 novembre 1992, F.L. n. 21/92.

Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1992 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.

A tutte le amministrazioni provinciali
A tutti i comuni
A tutte le comunità montane
A tutti i consorzi di enti locali
Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
Al Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto Nazionale di statistica

§ 1. PREMESSA.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 273 in data 19 novembre 1992, i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio

acquedotto, per l'anno 1992, devono essere coperti dagli enti locali gestori, con tariffe e/o tasse, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'inosservanza comporta la sanzione della perdita della parte di fondo perequativo pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991 e corrisposto nel 1992 a titolo provvisorio ad amministrazioni provinciali e comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 3 e comma 6, del predetto decreto-legge n. 440 del 1992.

In base al precitato art. 8, con decreto del Ministro dell'interno n. 13258/740601/01 del 23 ottobre 1992, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I., e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 261 del 5 novembre 1992, sono state stabilite le modalità delle certificazioni per l'attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge.

Le medesime certificazioni sono state stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con modalità tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, unitamente al citato decreto approvativo ed alla presente circolare.

Il summenzionato Istituto provvederà direttamente alla fornitura a prefetture, commissariati del Governo nelle province autonome ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, in numero sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali.

Codesti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione agli enti locali, al fine di consentire la presentazione della certificazione, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1993, fissato dalla legge.

A ciascuna provincia, a ciascun comune, a ciascuna comunità montana ed a ciascun consorzio vanno forniti una copia del decreto, una copia della presente circolare e tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.

Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per i consorzi).

Occorre, infine, sottolineare che, in base al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992, le prefetture sono state delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle certificazioni di che trattasi.

Queste hanno, infatti, il compito di curare l'acquisizione delle certificazioni, di effettuare il controllo formale e sostanziale delle stesse e di istruire il procedimento amministrativo che sfocierà nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge precitata.

Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati, nonché l'onere di decidere sui ricorsi gerarchici in materia, eventualmente promossi dagli enti.

§ 2. ENTI TENUTI ALLA CERTIFICAZIONE.

Sono tenuti alla certificazione tutte le province, escluse quelle autonome, tutti i comuni, tutte le comunità montane e tutti i consorzi.

I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende.

La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.

Unica eccezione è fatta per le amministrazioni provinciali, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.

§ 3. MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE.

3.1. La certificazione deve essere redatta esclusivamente sul modello ufficiale a lettura ottica, approvato con decreto di cui alla premessa, stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. *È fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa stampata o fotocopiata.*

3.2. Il modello è distinto per tipo di ente:

modello per i comuni;
modello per le amministrazioni provinciali o per le comunità montane;
modello per i consorzi.

È fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella specifica per il tipo di ente.

È altresì fatto divieto di introdurre modificazioni alla modulistica.

3.2.1. *Modello per i comuni.*

È composto di cinque pagine e di quattro quadri:

Quadro 1 o frontespizio: composto di una sola pagina, con esso, oltre ai dati generali dell'ente (codice, denominazione, bollo, ecc.), si attesta, genericamente, che il contenuto dell'intera certificazione corrisponde realmente alle risultanze degli atti amministrativi e contabili dell'ente (il tutto è indicato in modo particolareggiato sul modello).

Quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati dei servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio in fondo al quadro 2.2.

Quadro 3: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio nettezza urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.

Quadro 4: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.

3.2.2. *Modello per amministrazioni provinciali o per comunità montane.*

È composto di cinque pagine e di quattro quadri: come al punto 3.2.1.

3.2.3. *Modello per i consorzi.*

È composto di sette pagine e di cinque quadri:

— per i primi quattro quadri come al punto 3.2.1.

Quadro 5: composto di due pagine, è destinato a contenere l'elenco degli enti consorziati identificati da tre elementi: codice ente, denominazione ente e tipo di ente («C» = Comuni, «P» = Province, «CM» = Comunità montane, «A» = Altri).

§ 4. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.

Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge richiamata al paragrafo 1 conduce ad individuare, come elementi costitutivi della obbligazione, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1992 ed il rispetto del termine per la presentazione dei certificati dimostrativi. Il primo è ovviamente connesso al secondo per cui ne discende che, dovendosi attestare la certificazione al termine perentorio del 31 dicembre 1992, salvo uno svuotamento del suo significato, ***nessun elemento posteriore a questa data potrà essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.***

Inoltre, con la firma del quadro 1 del modello si attesta, in particolare, che la certificazione è redatta tenendo presente che:

gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;

gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di *competenza* dell'anno 1992;

gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;

non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa.

4.1. La certificazione, come già sottolineato al § 2, deve, in ogni caso, essere composta da tutte le pagine che costituiscono il modello ufficiale e deve essere redatta solo ed esclusivamente su quest'ultimo.

4.2 La certificazione deve essere compilata esclusivamente con l'uso di macchine dattilografiche, quale che sia il tipo di carattere.

4.3 I dati devono essere inseriti negli spazi a ciascuno di loro riservati, evitando di coprire i bordi degli spazi stessi.

4.4. Non devono essere riportate indicazioni manuali o altri caratteri non esplicitamente richiesti. Non devono essere aggiunte annotazioni di qualsiasi tipo né ulteriori voci e non devono essere operate sostituzioni del testo che modifichino l'integrità del modello. Non devono essere effettuate abrasioni o cancellature.

4.5. Elementi essenziali ad ogni pagina della certificazione, da riportare negli appositi spazi, sono:

il codice dell'ente, composto di dieci cifre (la prima cifra identificativa della zona geografica, le due cifre successive della regione, le ulteriori tre della provincia e le ultime quattro identificative dell'ente) e desumibile dalla comunicazione delle spettanze contributive del 1992. Per la certificazione dei consorzi il codice ente verrà riportato dallo stesso Ministero;

il luogo e la data (composta di sei cifre di cui due per il giorno, due per il mese e due per l'anno);

la firma del presidente (o del sindaco per i comuni), la firma del segretario, la firma del ragioniere (ove tale ultima figura non sia prevista nell'organico dell'ente o non sia ricoperta, in luogo della firma si apporrà la dizione «non esiste»); il temporaneo impedimento a qualsiasi titolo non può assolvere i suddetti soggetti dall'obbligo della firma (nel caso in cui l'impedimento del ragioniere sia di durata rilevante, si provvederà ad allegare alla certificazione apposita attestazione esplicativa) e la firma del presidente del collegio dei revisori dei conti o del revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

4.6. Elementi essenziali del frontespizio (quadro 1) di ciascun tipo di certificazione, in aggiunta a quelli del punto 4.5 e da apporre negli appositi spazi, sono:

la denominazione dell'ente;

il bollo dell'ente.

4.7. Per ogni tipo di servizio (cioè sui quadri 2.1, 3 e 4) è indispensabile indicare l'esistenza o la non esistenza dei relativi servizi barrando una delle apposite caselle, rispettivamente quella del «SI» oppure quella del «NO».

4.7.1. Barrando il riquadro del «SI» relativo all'esistenza di servizi occorre indicare tutti i dati finanziari, relativi ai servizi, richiesti dal modello, nonché il tasso di copertura calcolato sulla base dei dati esposti.

4.7.2. Barrando il riquadro del «NO» relativo alla non esistenza di relativi servizi, sul quadro non va apposta alcun'altra indicazione (né zero, né trattini, né barrette, né le diciture «negativo» in mezzo al modello) all'infuori delle indicazioni di cui al punto 4.5.

4.8. Tutti i valori finanziari indicati sulla certificazione *devono essere espressi in migliaia di lire*, arrotondando i singoli importi per eccesso o per difetto a seconda che si superi o meno le 500 lire. Di conseguenza tutti i totali sia per riga che per colonna devono essere indicati tenendo presenti gli arrotondamenti effettuati, in modo che vi sia corrispondenza ed in modo da ottenere corrette quadrature.

4.9. Per ogni singolo tipo di servizio esitente occorre indicare, oltre ai relativi dati finanziari, il codice «tipo di gestione» che va rilevato dall'allegato n. 2 alla presente circolare. Si sottolinea come vi sia corrispondenza biunivoca tra l'indicazione dei dati finanziari e l'indicazione del codice predetto così come vi è corrispondenza biunivoca tra entrambe queste indicazioni e l'indicazione dell'esistenza di servizi. Si precisa che anche lo zero è un valore finanziario per cui nel caso di servizi che non danno luogo ad alcun movimento finanziario, occorre indicare, solo ed esclusivamente per questi servizi, in corrispondenza al codice tipo di gestione, lo zero nella colonna E - totale, allegando nel contempo alla certificazione apposita attestazione in tal senso.

4.9.1. Nel caso in cui i servizi sono gestiti con una delle forme consortili di cui ai codici 4, 7 e 8 del precitato allegato 2, è necessario che ciascun ente indichi l'esistenza del servizio ed il codice tipo di gestione.

Sovviene a questo punto fare alcune precisazioni:

se un comune ha un servizio (ad es.: il servizio acquedotto) con gestione consortile ed è ente capo consorzio (codice tipo di gestione 7) o ente consorziato (codice tipo di gestione 8) è tenuto alla presentazione della certificazione in quanto ente comunale (indicando l'esistenza del servizio ed il codice tipo di gestione 7 o 8) ed il consorzio, dal canto suo, presenterà apposita certificazione relativa a tutti gli enti consorziati.

se il servizio è gestito con una azienda consortile, occorre distinguere con precisione tra l'azienda consortile costituita da più comuni e quella posta in essere da un consorzio per la gestione del servizio. Nel primo caso, azienda consortile di più comuni, questa è azienda speciale dei comuni, proprietari per quote, per cui gli enti stessi devono tassativamente indicare sulla certificazione il codice tipo di gestione 4, i valori finanziari per la propria quota ed il tasso di copertura, preoccupandosi del raggiungimento della percentuale minima, pena la sanzione. L'azienda consortile, pertanto, essendo in tal caso assimilabile ad una municipalizzata di proprietà, per quote, del comune, non deve presentare la certificazione. Nel secondo caso, invece, dell'azienda consortile costituita dal consorzio di enti locali, questa è azienda del consorzio, per cui i comuni compileranno la certificazione con l'esistenza del servizio ed il codice di gestione 7 o 8 — ente capo consorzio o ente consorziato —, mentre il consorzio, dal canto suo compilerà la propria certificazione indicando il codice tipo di gestione 4 e tutti i dati finanziari del servizio.

4.9.2. Nel caso in cui per la gestione di un servizio l'ente ricorre alla forma dell'appalto ad impresa privata, occorre sottolineare come l'ente appalti la semplice esecuzione del servizio per proprio conto, conservando la potestà dispositiva, anche in materia di tariffe.

Pertanto, la gestione del servizio è assimilabile a quella diretta o in economia, con la differenza che l'ente si serve di un'impresa privata anziché di personale proprio.

In tal caso l'ente è tenuto ad indicare, sulla certificazione, il codice tipo di gestione 1 (vedi allegato 2) e ad indicarvi in corrispondenza i movimenti finanziari derivanti dalle proprie risultanze amministrative e contabili.

4.9.3. Nel caso in cui il servizio sia gestito con la forma della concessione ad impresa privata (codice tipo di gestione 5 dell'allegato n. 2) o con la forma della concessione ad impresa ed enti pubblici (codice tipo di gestione 6 dell'allegato n. 2), essendo la potestà tariffaria trasferita in capo al concessionario, l'ente che redige la certificazione è tenuto ad indicare sulla certificazione l'esistenza del servizio, il codice tipo di gestione ed i soli movimenti finanziari risultanti dalle proprie scritture amministrativo-contabili.

L'eccezione è, però, costituita dal servizio nettezza urbana, in quanto la determinazione della tassa è per sua natura riservata all'ente che conserva la titolarità del relativo accertamento e della riscossione. Ciò comporta necessariamente movimenti finanziari in entrata ed in uscita che devono essere riportati sulla certificazione.

Pertanto, per il servizio nettezza urbana, non può configurarsi l'istituto della concessione ad impresa privata, bensì quello dell'appalto, per cui sulla certificazione si dovrà indicare il codice tipo di gestione 1 (vedi allegato n. 2) ed i relativi dati contabili negli appositi spazi.

Si sottolinea, infine, che il servizio gestito con concessione ad azienda municipalizzata di proprietà di altro ente rientra nella tipologia del codice tipo di gestione 6 predetto.

4.10. Qualora il personale adibito ai servizi pubblici locali di che trattasi svolga anche altre mansioni, l'ente da cui detto personale dipende dovrà imputare al relativo costo di gestione soltanto l'onere corrispondente a retribuzione lorda ed oneri riflessi spettante a quel personale in proporzione al numero di ore lavorate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui sopra (servizi a domanda individuale, acquedotto o, in ispecie, nettezza urbana).

4.11. La legge impone l'indicazione tra i costi dell'ammortamento tecnico, con le modalità previste. Lascia liberi gli enti di aggiungere anche l'ammortamento finanziario.

4.12. Per tutti i servizi il termine accertamento è riferito a formale atto di gestione che ha evidenziato il credito dell'amministrazione, il debitore e l'importo ed è attestato da documentazione ufficiale acquisita agli atti. Si sottolinea, in particolare, per il servizio nettezza urbana, che sono accertamenti di entrata per l'anno 1992, solo le somme iscritte nel ruolo di riscossione della tassa rifiuti solidi urbani dell'anno 1992 *regolarmente approvato in corso d'anno* con apposita delibera comunale, indipendentemente dalla intervenuta o meno riscossione. In assenza di approvazione del ruolo dell'anno 1992 entro il 31 dicembre 1992 non si hanno accertamenti di entrata di competenza dell'anno 1992. Discorso analogo può farsi per gli altri servizi per i quali, però, possono non aversi ruoli di riscossione, in quanto le entrate derivano da tariffe e non da tassa.

4.13. La percentuale di copertura deve essere indicata comunque con due cifre decimali e con arrotondamento da operarsi, per eccesso o per difetto, sui millesimi (cioè sulla terza cifra decimale).

Esempi:

36 % va indicato come 36,00%;

49,995% va indicato come 49,99%;

70,012% va indicato come 70,01%;

83,516% va indicato come 83,52%;

56,068% va indicato come 56,07%.

§ 5. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE PER I SERVIZI GESTITI CON LE NUOVE FORME INTRODOTTE DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142.

Com'è noto, la legge 8 giugno 1990, n. 142, ha introdotto rilevanti mutamenti nel disciplinare i servizi pubblici locali e, tra le forme di cooperazione, i consorzi che gli enti locali possono costituire per la gestione di uno o più servizi.

Per quanto riguarda i servizi pubblici l'orientamento di questo Ministero è stato nel senso dell'applicabilità della normativa nel caso in cui nella legislazione vigente si possono trovare sufficienti presupposti.

L'orientamento, invece, per i consorzi, in base al combinato disposto degli articoli 25 e 60 della legge 142 del 1990, è stato nel senso che la nuova normativa disciplina immediatamente solo i consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, mentre per quelli costituiti precedentemente restano applicabili le norme statutarie in atto vigenti anche per quanto riguarda la costituzione degli organi consortili.

5.1. L'art. 22 della legge n. 142 del 1990 ha indicato le forme da utilizzarsi nella gestione dei servizi pubblici locali.

Tale articolo ha in pratica eliminato le forme di gestione delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili introducendo le nuove forme di gestione a mezzo azienda speciale, a mezzo di istituzione ed a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Tutto ciò non comporta particolari problemi nella redazione della certificazione per la dimostrazione della copertura dei costi dei servizi.

Infatti, questa va redatta secondo le istruzioni di cui al § 4, tenendo presenti i seguenti correttivi:

la gestione a mezzo azienda speciale va indicata con il codice tipo di gestione 5 (vedi allegato n. 2), in quanto assimilabile, ai fini della redazione della certificazione, alla concessione del servizio;

la gestione a mezzo di istituzione va indicata con il codice tipo di gestione 2 (vedi allegato 2), in quanto assimilabile, ai fini della redazione della certificazione, all'azienda municipalizzata del quadro normativo preesistente alla legge 142 del 1990, per cui l'ente deve assicurare la copertura minima dei costi di gestione e dimostrarla sulla certificazione con l'indicazione dei relativi dati finanziari;

la gestione a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico va indicata con il codice tipo di gestione 6 (vedi allegato 2), in quanto assimilabile, ai fini della redazione della certificazione, alla concessione del servizio ad impresa o ente pubblico.

Gli enti allegheranno alla certificazione apposita attestazione esplicativa.

L'articolo 24 della legge n. 142 del 1990 ha, poi, individuato nella convenzione una ulteriore forma di gestione di servizi, che nella certificazione va indicata con il codice tipo di gestione 1 (vedi allegato 2), in quanto assimilabile, ai fini della redazione della stessa, alla gestione diretta.

Anche in tale circostanza gli enti allegheranno alla certificazione apposita attestazione esplicativa.

Per quanto, infine, riguarda i consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, in sede di applicazione della nuova normativa, potranno aversi consorzi non ancora trasformati, consorzi soppressi, consorzi trasformati ad inizio d'anno o in corso d'anno e consorzi istituiti *ex novo* ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142 del 1990.

Considerato, quindi, che i consorzi, trasformati o di nuova istituzione, seguono i criteri normativi dettati dalla legge n. 142 del 1990 per le aziende speciali, nella redazione della certificazione si terrà conto di quanto anzidetto, nonché delle istruzioni di cui al § 4.

Qualche problema potrebbe aversi nel caso di trasformazione delle forme di gestione in corso d'anno. In tal caso la certificazione va redatta con i predetti criteri, sommando, nella stessa, i risultati delle due gestioni ed utilizzando il codice tipo di gestione 9 (vedi allegato 2).

Configurandosi, pertanto, una gestione mista, gli enti allegheranno alla certificazione apposita attestazione dalla quale possano evincersi il tipo ed i risultati finanziari di ciascuna gestione.

§ 6. ERRORI RILEVATI SULLE CERTIFICAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI.

Si fa presente che le procedure di controllo e di elaborazione a mezzo del lettore ottico delle certificazioni dimostrative della copertura dei costi di taluni servizi per l'anno 1991, sono state appesantite in modo eccessivo dal rilevante numero di irregolarità riscontrate sulle certifica-

zioni stesse. Le irregolarità hanno, infatti, inficiato le procedure già predisposte al punto che si è dovuto integrarle con complessi accorgimenti tecnici.

Pertanto, al fine di evitarne il ripetersi si elencano le irregolarità maggiormente riscontrate:

mancata indicazione dell'esistenza o meno dei servizi;

apposizione di legende complementari alla barratura dell'apposita casella relativa alla non esistenza del servizio;

indicazione manuale o errata del codice o spaziatura dei componenti o mancata indicazione dello stesso;

mancata indicazione del luogo e/o della data su tutte o su alcune pagine della certificazione;

mancata indicazione del codice tipo di gestione in corrispondenza ai dati indicati e viceversa;

mancata apposizione delle firme su tutte o su alcune pagine della certificazione;

indicazione sulla certificazione di valori finanziari espressi in lire anziché in migliaia;

mancata indicazione di totali di riga o di colonna in corrispondenza ai valori parziali indicati e viceversa;

errori di calcolo nelle somme da effettuarsi per riga e per colonna;

erroneo calcolo del tasso di copertura del costo dei servizi;

mancata indicazione del tasso di copertura;

errori dattilografici nella redazione della certificazione che inficiano la validità dei valori indicati;

correzioni con sbiancante o con indicazioni manuali;

correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati;

apposizione di barre o trattini o zeri in quei campi in cui l'ente ha valori finanziari nulli;

aggiunta di campi non previsti o di annotazioni.

§ 7. CONSEGUENZE DELLE INADEMPIENZE E DELLE IRREGOLARITÀ.

Costituiscono presupposto inappellabile, secondo il dettato della legge, per l'irrogazione della sanzione, *ad amministrazioni provinciali e comuni*, le seguenti situazioni, tanto singolarmente considerate quanto cumulate da altre:

a) il mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi *di uno o più servizi* (per i servizi a domanda individuale, come è evidenziato dalla certificazione, il tasso è calcolato cumulativamente per tutti i servizi);

b) la mancata presentazione, *per qualsiasi motivo*, della certificazione;

c) la presentazione di una certificazione incompleta, composta di un numero di pagine inferiore a quelle del modello ufficiale;

d) la presentazione della certificazione oltre il termine perentorio del 31 marzo 1993;

e) la presentazione della certificazione su di un modello che non sia quello ufficiale.

Per quanto riguarda il punto *a)* si precisa che la omessa indicazione degli «Accertamenti», contestuale all'indicazione degli «Impegni», comporta un tasso di copertura pari a zero.

Per il punto *b)* si precisa, inoltre, che in tale caso rientrano tutte quelle certificazioni sulle quali mancano una o più firme dei soggetti a ciò tenuti.

In quanto al punto *c)*, esso discende dalla considerazione che la certificazione è unica e, pertanto, va redatta e presentata nella sua interezza.

Occorre, infine, sottolineare che le certificazini redatte in modo difforme dalle istruzioni specificate al § 4 ed al § 5 o che, in sostanza presentino uno o alcune delle irregolarità elencate al § 6 *saranno, dalle prefetture competenti per territorio, rimesse agli enti per le correzioni, con l'assegnazione di un breve termine per la ripresentazione, scaduto il quale gli enti saranno considerati inadempienti e sanzionabili con la motivazione di cui al punto b).*

7.1. Dai controlli di natura formale e sostanziale delle certificazioni possono scaturire cinque tipologie di classificazione delle certificazioni stesse:

1) formalmente corrette, senza errori di calcolo e con tassi di copertura uguali o superiori alle percentuali minime di legge;

2) formalmente corrette, con errori di calcolo e con tassi di copertura uguali o superiori alle percentuali minime di legge;

3) formalmente non corrette, senza errori di calcolo e con i tassi di copertura uguali o superiori alle percentuali minime di legge;

4) formalmente corrette e con tassi di copertura inferiori alle percentuali minime di legge, perchè effettivamente inferiori o perchè siano stati riscontrati errori di calcolo tali che il tasso di copertura risulti inferiore;

5) formalmente non corrette e con tassi di copertura inferiori alle percentuali minime di legge, perchè effettivamente inferiori o perchè siano stati riscontrati errori di calcolo tali che il tasso ricalcolato risulti inferiore.

Riguardo a tali situazioni le prefetture adotteranno i seguenti comportamenti:

Punto 1: Accantonamento delle certificazioni per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

Punto 2: Restituzione agli enti che devono provvedere alle correzioni ed a rimettere le certificazioni alle prefetture, adeguatamente giustificate, pena la sanzione.

Punto 3: Restituzione agli enti che devono provvedere a sanare le certificazioni ed a rimetterle alle prefetture, pena la sanzione.

Punto 4: Avviso agli enti della sanzione e del relativo motivo. Gli enti possono fornire controdeduzioni che saranno valutate ai fini della non applicazione della sanzione.

Punto 5: Restituzione agli enti per anomalie formali ed avviso di sanzione. Gli enti devono rimettere alle prefetture le certificazioni debitamente sanate e possono fornire controdeduzioni che saranno valutate ai fini della non applicazione della sanzione.

7.2. Ai fini dell'irrogazione della sanzione, tenuti presenti i presupposti precedentemente citati, occorre sottolineare che non sono comunque sanzionabili le comunità montane ed i consorzi nonché gli altri enti per quei servizi per i quali la gestione sia affidata ad un consorzio.

Occorre, inoltre, sottolineare i seguenti criteri di massima da seguire nella valutazione delle certificazioni:

la mancanza di accertamenti di entrata comporta un tasso di copertura pari a zero;

il tasso di copertura va ricalcolato ed è questo a far fede;

nel caso di mancata quadratura dei dati fanno fede i dati parziali sui quali si ricalcolano i totali per la determinazione del tasso di copertura;

la mancanza di impegni di spesa, debitamente attestata come detto al § 4, in presenza o meno di accertamenti di entrata, determina la non sanzionabilità dell'ente.

Tutto ciò premesso si ribadisce che l'istruttoria preliminare alla sanzione ha lo scopo di sanare quelle situazioni determinate dalla disattenzione nella compilazione dei modelli.

Pertanto, sono sanzionabili gli enti che, esperita l'istruttoria, non hanno sanato le anomalie formali e/o non hanno rimesso la certificazione e/o non hanno fornito esaurienti e documentate giustificazioni alla mancata copertura minima segnalata.

A tal fine entrate accertate successivamente all'esercizio non vanno considerate, al pari di eventi di natura straordinaria che causano maggiori costi e/o minori entrate e di particolari condizioni di erogazione dei servizi, in quanto la normativa citata in premessa non prevede alcuna deroga all'obbligo della copertura minima.

§ 8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.

Le certificazioni debbono essere presentate — in duplice esemplare — improrogabilmente entro il più volte richiamato termine del 31 marzo 1993 alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti delle rispettive province ed alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione.

Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 1993).

§ 9. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.

Per quanto concerne gli adempimenti delle prefetture occorre sottolineare come, rispetto agli anni addietro, nel corrente anno siano intervenute rilevanti variazioni al procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, di cui al § 1.

Infatti, con decreto del Ministero dell'interno in data 5 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992, sono state delegate alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali, nonché le funzioni di adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge.

Il suddetto decreto disciplina in modo preciso l'iter procedurale che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Ad ogni buon conto, si riassumono nei punti seguenti, le principali tappe del procedimento amministrativo di che trattasi.

9.1. Acquisizione, entro il termine perentorio del 31 marzo 1993, delle certificazioni, con le modalità di cui al § 8, prestando la massima attenzione alla data di acquisizione, fondamentale ai fini del procedimento amministrativo stesso.

9.2. Controlli di natura formale e di natura sostanziale delle certificazioni, con contestuale restituzione delle certificazioni che presentano anomalie formali, per essere sanate, e/o con contestuale comunicazione dell'inserimento dell'ente nell'elenco degli enti da sanzionare, solo ed esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I controlli stessi scaturiscono dalle istruzioni fornite con la presente circolare ed i relativi allegati, coordinati ed integrati con il dettato del predetto decreto del 5 agosto 1992 i cui allegati elencano i principali motivi di restituzione della certificazione per anomalie formali ed i principi motivi sostanziali di avviso di sanzione. Le relative lettere raccomandate con avviso di ricevimento devono essere spedite tassativamente entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle certificazioni, allegando alla stessa un ulteriore modello di certificazione nel caso in cui questa deve essere ricompilata.

9.3. Valutazione delle eventuali rimostranze e controdeduzioni alla predetta lettera raccomandata, che gli enti hanno effettuato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata della prefettura, rilevabile dal relativo avviso di ricevimento.

9.4. Adozione dei prvvedimenti di sanzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera con la quale gli enti hanno effettuato le proprie rimostranze e controdeduzioni oppure dalla data di scadenza del termine concesso, per quegli enti che non hanno dato risposta alcuna.

9.5. Trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale - Via C. Balbo, 39/A - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di una copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il termine del 31 luglio 1993, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovrà essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato 3 alla presente circolare ed all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, n. 193 in data 18 agosto 1992.

9.6. *Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto.* Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al § 8.

§ 10. ADEMPIMENTI DEI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.

Si premette che con sentenza 4-17 giugno 1992, n. 279 — Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma — la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato provvedere alla raccolta dei dati concernenti i bilanci consuntivi e preventivi, per cui in analogia, si ritiene che spetta, comunque, allo Stato la raccolta dei dati di cui alle certificazioni di che trattasi, in quanto queste costituiscono un estratto delle predette certificazioni.

Gli uffici sopraindicati sono, pertanto, invitati a voler provvedere agli adempimenti di cui ai seguenti punti, inerenti le certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1992, ai fini informativi e di raccolta dati.

10.1. Fornire assicurazione di adempimento alla presente circolare, non appena in possesso, comunicando nel contempo il numero di stampati ricevuti (circolare, decreto, modelli di certificazione per tipo di ente) e segnalandone l'ulteriore eventuale fabbisogno.

10.2. Comunicare telegraficamente entro e non oltre il 15 aprile 1993 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - una situazione dalla quale risultino, distinti per tipo di ente:

a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite;

b) il numero delle certificazioni complete acquisite entro il prescritto termine del 31 marzo 1993;

c) il numero delle certificazioni complete acquisite oltre il termine prescritto [la somma del punto *b)* e del punto *c)* deve essere uguale a quella del punto *a)*];

d) il numero degli enti inadempienti (pari alla differenza tra il numero degli enti presenti nella provincia ed il numero degli enti che hanno trasmesso le certificazioni, di cui al punto *a)*).

10.3. Effettuare il controllo sulle certificazioni secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 alla presente circolare con la maggiore precisione possibile, considerato che i documenti devono essere assoggettati a lettura ottica.

10.4. Invitare le amministrazioni locali, ove necessario, a provvedere alla rettifica delle certificazioni erronee, previa sostituzione dell'atto e fornendo altri modelli in bianco.

10.5. *Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto.* Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al § 8.

10.6. Inviare l'originale delle certificazioni al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Via Cesare Balbo n. 39 - piano III.

Le certificazioni devono essere accompagnate tassativamente e per ciascun tipo di ente dai tre elenchi — in duplice copia — allegati alla presente circolare debitamente firmati, i quali hanno valore di attestazione. Si sottolinea che nei confronti dei comuni della regione Valle d'Aosta inseriti negli elenchi, modelli «B» e «C» dell'allegato 3, si provvederà direttamente all'irrogazione della sanzione prevista dalla normativa di cui alla premessa, per i motivi di cui al § 7, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della presente circolare.

La trasmissione deve avvenire entro il termine del 30 aprile 1993, possibilmente a mezzo di corriere speciale.

p. *Il Ministro:* MALPICA

ALLEGATO 1

Note per la revisione delle certificazioni relative al tasso di copertura del costo dei servizi di province, comuni, comunità montane e consorzi

ANNO 1992

1. Riscontro della completezza della certificazione, cioè che questa sia composta di un numero di pagine nella seguente misura:

a) certificazione di comuni relativa alla copertura minima di legge per i costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e nettezza urbana	pagine n. 5
b) certificazione di amministrazioni provinciali o di comunità montane relativa alla copertura minima di legge per i costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e nettezza urbana, tenuta presente l'eccezione sollevata al § 2	pagine n. 5
c) certificazione per i consorzi relativa alla copertura minima di legge per i costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e nettezza urbana	pagine n. 6 (come minimo)

2. Riscontro delle firme su ogni pagina

3. Riscontro dell'esattezza del codice ente su ogni pagina.

4. Riscontro dell'indicazione di luogo e data su ogni pagina.

5. Riscontro che tutti i valori finanziari, indicati al «Quadro 2», al «Quadro 3» e al «Quadro 4», siano espressi in migliaia di lire.

6. Riscontro che nessun importo o indicazione tocchi i margini del riquadro relativo.

7. Riscontro che siano puntualmente fornite tutte le indicazioni ed in particolare:

7.1. *Servizi a domanda individuale.*

7.1.1. Riscontro della barratura della casella «SI» se il servizio è esistente e, corrispondentemente, della compilazione del quadro. Se il servizio non è esistente, la barratura della casella «NO» implica la mancanza di valori (sono, comunque, da apporre il codice ente, il luogo, la data e le firme).

7.1.2. Riscontro che il tipo di gestione sia codificato secondo le accluse istruzioni.

7.1.3. Riscontro dell'indicazione del codice tipo di gestione «7» da parte dell'ente capo consorzio. Nel caso di ente consorziato non capo consorzio, il codice deve essere il n. «8».

7.1.4. Riscontro che, nel caso di appalto, l'ente abbia indicato il codice tipo di gestione 1 ed i relativi dati finanziari.

7.1.5. Riscontro che, nel caso di concessione ad impresa privata oppure ad impresa o ente pubblico, sia indicato il codice tipo di gestione 5 o 6 ed i relativi dati alla cui assenza sopperisce apposita dichiarazione allegata.

7.1.6. Riscontro che ogni totale di riga e di colonna, dei costi di gestione, corrisponda alla somma degli importi che lo compongono.

7.1.7. Riscontro che i totali di riga delle entrate corrispondono alla somma degli importi che li compongono.

7.1.8. Riscontro che il tasso di copertura indicato sia effettivamente determinato dal rapporto percentuale fra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni esposti sul quadro stesso.

7.1.9. Riscontro che la percentuale di copertura del costo dei servizi sia indicata con due decimali, con arrotondamento, per eccesso o per difetto a secondo che superi o meno i cinque millesimi.

7.2. *Servizio nettezza urbana.*

7.2.1. Riscontro della barratura della casella «SI» se il servizio è esistente e, corrispondentemente, della compilazione del quadro. Se il servizio non è esistente, la barratura della casella «NO» implica la mancanza di valori (sono, comunque, da apporre il codice ente, il luogo, la data e le firme).

7.2.2. Riscontro che siano indicate il numero e la data delle delibere di istituzione e di aumento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le relative comunicazioni al Ministero delle finanze. Nel caso di mancato adeguamento della tariffa è necessario che siano barrate le caselle della delibera e della trasmissione al Ministero delle finanze.

7.2.3. Riscontro che il tipo di gestione sia codificato secondo le accluse istruzioni.

7.2.4. Riscontro che il codice tipo di gestione non sia 5 o 6.

7.2.5. Riscontro che siano indicati i totali alla riga 3 ed alla riga 5 dei costi di gestione.

7.2.6. Riscontro che ogni totale di riga e di colonna, dei costi di gestione, corrisponda alla somma degli importi che lo compongono.

7.2.7. Riscontro che i totali di riga delle entrate corrispondono alla somma degli importi che li compongono.

7.2.8. Riscontro che il tasso di copertura indicato sia effettivamente determinato dal rapporto percentuale fra il totale degli accertamenti della sola tassa iscritta a ruolo ed il totale degli impegni riferiti esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani esposti sul quadro stesso (rispettivamente, alla colonna F riga A ed alla colonna F riga 3 - Impegni).

7.2.9. Riscontro che la percentuale di copertura del costo dei servizi sia indicata, al massimo con due decimali, con arrotondamento, per eccesso o per difetto, a secondo che superi o meno i cinque millesimi.

7.3. *Servizio acquedotto.*

7.3.1. Riscontro della barratura della casella «SI» se il servizio è esistente e, corrispondentemente, della compilazione del quadro. Se il servizio non è esistente, la barratura della casella «NO» implica la mancanza di valori (sono, comunque, da apporre il codice ente, il luogo, la data e le firme).

7.3.2. Riscontro che sia stata effettuata l'indicazione del numero e della data delle delibere di istituzione e di adeguamento della tariffa per l'acquedotto. Nel caso di mancato adeguamento sia barrata la casella.

7.3.3. Riscontro che il tipo di gestione sia codificato secondo le accluse istruzioni.

7.3.4. Riscontro che i totali di riga dei costi di gestione corrispondano alla somma degli importi che li compongono.

7.3.5. Riscontro che il tasso di copertura indicato sia effettivamente determinato dal rapporto percentuale fra gli accertamenti e gli impegni esposti sul quadro stesso.

7.3.6. Riscontro che la percentuale di copertura del costo dei servizi sia indicata con due decimali, con arrotondamento per eccesso o per difetto, a secondo che superi o meno i cinque millesimi.

7.3.7. Riscontro che, nel caso di appalto, l'ente abbia indicato il codice tipo di gestione 1 ed i relativi dati finanziari.

7.3.8. Riscontro che, nel caso di concessione ad impresa privata oppure ad impresa o ente pubblico, sia indicato il codice tipo di gestione 5 o 6 ed i relativi dati, alla cui assenza sopperisce apposita dichiarazione allegata.

7.3.9. Riscontro dell'indicazione del codice tipo di gestione «7» da parte dell'ente capo consorzio. Nel caso di ente consorziato, non capo consorzio, il codice deve essere il n. «8».

7.1.10. Riscontro che gli enti locali appartenenti a consorzi indicati nell'elenco ricompreso nel certificato del consorzio abbiano l'indicazione dell'appartenenza al consorzio sul proprio certificato. Per gli enti consorziati appartenenti ad altra provincia la notizia deve corrispondere a quella richiesta alla prefettura competente.

ALLEGATO 2

CODICI DEL TIPO DI GESTIONE

Codice 1: servizio gestito direttamente o in economia oppure a mezzo di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990.

Codice 2: servizio gestito con azienda municipalizzata oppure a mezzo di istituzione costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 3: servizio gestito con azienda provincializzata.

Codice 4: servizio gestito con azienda consortile.

Codice 5: servizio in concessione ad impresa privata oppure gestito a mezzo di azienda speciale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 6: servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici oppure gestito a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 7: servizio con gestione consortile, ente capo consorzio.

Codice 8: servizio con gestione consortile, ente consorziato.

Codice 9: servizio con altra fattispecie di gestione oppure con gestione mista che ricomprenda:

- servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo di istituzione ai sensi della legge 142 del 1990.
- servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo azienda speciale costituita ai sensi della legge 142 del 1990.
- servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, istituite ai sensi della legge 142 del 1990.
- servizio con gestione affidata ad un consorzio rivisto e trasformato in corso d'anno ai sensi della legge 142 del 1990.
- servizio con gestione affidata ad un consorzio soppresso in corso d'anno e successivamente gestito con altra forma.

ALLEGATO 3

MODELLO A)

PREFETTURA DI.. ...., li ....

allegato alla lettera

n. .... del ....

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1992

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA ENTRO IL TERMINE DEL 31 MARZO 1993 (1) (2)

1) TITPO DI ENTE (3) (4):

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITÀ MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE IL PREFETTO

(1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.

(2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.

(3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) o c).

(4) Barrare con una «X» le apposite caselle.

MODELLO B)

PREFETTURA DI...

...., lì ....

allegato alla lettera

n. .... del ....

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1992

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA OLTRE IL TERMINE DEL 31 MARZO 1993 (1) (2)

1) TITPO DI ENTE (3) (4):

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITÀ MONTANE ☐
b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐
c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE

IL PREFETTO

(1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.

(2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.

(3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) o c).

(4) Barrare con una «X» le apposite caselle.

MODELLO C)

PREFETTURA DI.. ...., li ....

allegato alla lettera

n. .... del ....

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1992

ELENCO DEGLI ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE O CHE HANNO PRODOTTO UNA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4):

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITÀ MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE	
CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE
	TOTALE ENTI

ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA	
CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE
	TOTALE ENTI

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE IL PREFETTO

(1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
(2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
(3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) o c).
(4) Barrare con una «X» le apposite caselle.

92A5784

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Calgary (Canada) e istituzione dell'agenzia consolare di seconda categoria nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Calgary (Canada) è soppresso.

Art. 2.

È istituita in Calgary (Canada) una agenzia consolare di seconda categoria, posta alle dipendenze del vice consolato di Edmonton, con circoscrizione territoriale comprendente la città di Calgary.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato in Edmonton è modificata come segue: la provincia dell'Alaberta inclusa la città di Calgary.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1992
Registro n. 23 Esteri, foglio n. 9

92A5979

Soppressione del consolato di seconda categoria in Lomè (Togo) e istituzione di un consolato generale di seconda categoria nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di seconda categoria in Lomè (Togo) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Lomè (Togo) un consolato generale di seconda categoria, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Accra (Ghana), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio del Togo.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1992

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1992
Registro n. 23 Esteri, foglio n. 11

92A5980

Soppressione del consolato di seconda categoria in Hakodate (Giappone)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di seconda categoria in Hakodate (Giappone) è soppresso.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1992

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1992
Registro n. 23 Esteri, foglio n. 10

92A5981

Cambiamento della denominazione del consolato generale di prima categoria in Sarajevo (Jugoslavia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il consolato generale di prima categoria in Sarajevo (Jugoslavia) assume la denominazione di consolato generale di prima categoria in Sarajevo (Repubblica di Bosnia-Erzegovina).

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1992

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1992
Registro n. 23 Esteri, foglio n. 83

92A5982

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1991, registro n. 5 Esteri, foglio n. 1808, il Ministero delle finanze è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla società AGIP consistente in un terreno sito in Nairobi, ove insiste l'edificio sede della scuola italiana «Dante Alighieri».

92A5983

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992, registro n. 34 Difesa, foglio n. 279, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana.

Medaglia d'argento

Fontani Alvo, nato il 28 marzo 1920 a Sesto Fiorentino. — Combattente per la libertà del popolo, ardente figlio di questa Italia generosa, accorse al richiamo della lotta animato dallo stesso spirito patrio degli eroi della storia italiana. Organizzazione e membro della G.A.P. fiorentina e delle azioni più rischiose, portò nella nuova organizzazione tutta la forza e la scaltrezza del suo temperamento ardente.

Esempio a tutti nel corso della lotta come combattente e come uomo. Nel corso di un'azione di guerra della G.A.P. nella zona di Rifredi contro un agguerrito reparto nemico, una pattuglia tedesca catturava un gappista ferito e tentava di trascinarlo seco. Allora Fontani Alvo, non curante del fuoco nemico, si faceva avanti audacemente mentre le pallottole rabbiose cercavano di colpirlo e, impegnato un feroce combattimento a corpo a corpo, riusciva a liberare il compagno e a tirarlo in salvo sulle sue spalle capaci, mentre i nemici furiosi tentavano invano di finirli entrambi. Raro esempio di altruismo e di spirito di sacrificio. Rifredi, 15 ottobre 1943-7 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992, registro n. 34 Difesa, foglio n. 281, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana.

Medaglia d'argento

Serventi Fortunato, nato il 22 maggio 1918 a Bedonia. — Valoroso comandante di distaccamento durante un attacco ad una forte colonna esplorante nazifascista, si gettava arditamente con lancio di bombe a mano, alla testa dei suoi partigiani, all'espugnazione di un forte centro di fuoco avversario. Sebbene ferito proseguiva nell'azione immolandosi sull'obiettivo conquistato. Il suo sacrificio ed esempio permetteva di sbaragliare completamente l'avversario riportando una fulgida vittoria. — Pelosa, 11 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992, registro n. 34 Difesa, foglio n. 280, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana.

Medaglia di bronzo

Azzoni Angiolino, nato il 20 giugno 1923 a Vigatto. - Volontario in numerose azioni di guerriglia partecipava con la sua squadra alla protezione della brigata impegnata contro forze nazifasciste lungo il fiume Parma. Sorpreso da intenso fuoco nemico, Azzoni alla testa della sua squadra, attraversava il greto del fiume e da posizione dominante contrastava efficacemente l'attacco nemico. Nella valorosa azione, che consentiva il positivo contrattacco alla brigata cadeva colpito a morte. — Reno di Tizzano, 30 ottobre 1944.

92A5985

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Individuazione di alcune associazioni tra le associazioni di protezione ambientale

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1992, registro n. 2 Ambiente, foglio n. 297, l'associazione denominata «Ekoclub» è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1992, registro n. 2 Ambiente, foglio n. 299, l'associazione denominata «Centro turistico studentesco e giovanile» è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1992, registro n. 2 Ambiente, foglio n. 300, l'associazione denominata «Garofano verde» è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

92A5984

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia a r.l. «Esmeralda», in Roma

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 i poteri conferiti all'avv. Paris Carretta, commissario governativo della società cooperativa edilizia a r.l. «Esmeralda», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1992.

92A5986

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna statale di Tolmezzo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine, prot. n. 3247/I Sett. del 24 settembre 1992, il direttore didattico di Tolmezzo è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto della scuola materna statale di Tolmezzo, via De Marchi, la donazione di un televisore a colori valutato L. 900.000 e di un videoregistratore valutato L. 600.000 offerto da un gruppo di genitori.

92A5987

Autorizzazione alla scuola materna di Rigolato, dipendente dalla direzione didattica di Comeglians, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine, prot. n. 2375/I Sett. del 24 settembre 1992, il direttore didattico di Comeglians è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto della scuola materna di Rigolato, la donazione di un televisore a colori valutato L. 1.200.000 e di un videoregistratore valutato L. 800.000, offerti dalla signora Elena Grimaldi.

92A5988

REGIONE VENETO

Assunzione della direzione sanitaria dello stabilimento termale «Ermitage», in Teolo Terme

Con provvedimento n. 5179 del 3 settembre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale «Ermitage», in comune di Teolo Terme (Padova), è stata assunta dal dott. Abate Antonio.

92A5958

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 10 dicembre 1992 recante: «Modalità di versamento diretto al concessionario della riscossione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 12 dicembre 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'art. 1, secondo comma, all'ottavo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «codice *3420* ...», leggasi: «codice *3430* ...».

92A5991

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
  Palazzo Uffici Finanziari
  Località Pietrare

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI.E.M.
  Via Capriglione, 42-44
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRATELLI LATERZA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  di Lecce Spazio Vivo
  Via M. Di Pietro, 28
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V. Emanuele, 30-32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189